

REGOLAMENTO
ACCESSO E FRUIZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2014



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

- Art. 1 Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico
- Art. 2 Organizzazione del servizio
- Art. 3 Presentazione della domanda di accesso al servizio
- Art. 4 Assegnazione rette e modalità di pagamento

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 1.1** Nell'ambito del diritto allo studio il Comune di Chianciano Terme assicura il trasporto scolastico agli alunni iscritti alla scuola dell'Infanzia Statale (che abbiano compiuto 3 anni) e alla scuola primaria che ne fanno richiesta con apposito modulo. Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado il servizio è concesso soltanto a coloro che ne fanno richiesta e che abitano in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico.
- 1.2** Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola a seconda della scelta (normale o tempo pieno) secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione dei punti di raccolta.
- 1.3** Per ogni plesso scolastico servito dagli scuolabus vengono attivati percorsi di andata e ritorno a seconda degli itinerari e in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole.
- 1.4** I punti di raccolta sono individuati con le paline con i segnali di fermata dello scuolabus aventi le caratteristiche prescritte dal codice della strada
- 1.5** Richieste del servizio di trasporto di bambini non residenti nel Comune di Chianciano Terme non vengono accolte salvo convenzioni stipulate con il Comune di residenza.
- 1.6** Per la Scuola Infanzia Statale (per i bambini che abbiano compiuto 3 anni) il trasporto scolastico viene garantito con il servizio di accompagnatore.
- 1.7** In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto scolastico potrà essere sospeso.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio di trasporto viene effettuato secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi e le fermate sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi e delle fermate che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessari. Le fermate dello scuolabus sono indicate da apposite paline con i segnali di fermata dello scuolabus.

2.2 I punti di raccolta per la Scuola Infanzia Statale si effettueranno alle fermate segnalate da apposite paline con i segnali di fermata dello scuolabus (il più vicino possibile alle abitazioni ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private;
- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

- 2.3** I punti di raccolta per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si effettueranno alle fermate segnalate da apposite paline con i segnali di fermata dello scuolabus (in luoghi non pericolosi), fermo restando che:
- a) non potranno essere percorse strade private;
 - b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
 - c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
- 2.4** Le fermate dovranno distare tra loro non meno di (m 250) all'interno del centro abitato e non meno di (m 500) al di fuori del centro abitato, con deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità. Per gli alunni diversamente abili ex art.3 c.3 della L. 104/92 la fermata viene attuata in deroga a quanto previsto dal presente comma e sulla base delle esigenze dello studente.
- 2.5** E' facoltà del Servizio Istruzione stabilire previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda della necessità e dei tempi di percorrenza.
- 2.6** Solo in casi straordinari, e comunque previa richiesta scritta presentata da un genitore all'Ufficio Istruzione, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella richiesta precedentemente all'atto dell'iscrizione al trasporto. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 3.1** La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno all'Ufficio Istruzione del Comune di Chianciano Terme entro il 31 luglio. I moduli per la presentazione della domanda saranno consegnati a tutti gli alunni che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, fino alla scuola secondaria di primo grado entro la fine dell'anno scolastico, e comunque saranno reperibili presso l'Ufficio Istruzione del Comune di Chianciano Terme **e sul sito istituzionale dell'Ente.**
- 3.2** L'accesso al servizio è subordinato al pagamento della quota di partecipazione individuata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3.3** Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
- 3.4** All'atto di presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve dichiarare di avere preso visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni senza rivalsa alcuna.
- 3.5** Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.
- 3.6** Non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto all'utilizzo effettivo del servizio richiesto.

Art. 4 ASSEGNAZIONE RETTE E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la patria potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

4.2 Le tariffe sono determinate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

4.3 Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà effettuare i versamenti nei tempi e con le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio.

Art. 5 RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)

5.1 Chi senza averlo mai utilizzato, rinuncia formalmente al servizio entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, non è tenuto al pagamento della quota.

5.2 Se la domanda di servizio tardiva viene accolta, il versamento della tariffa decorre dal mese nel quale viene attivato il servizio.

5.3 Qualora i genitori (o le persone esercenti la patria potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto, non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'Ufficio Istruzione, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

5.4 L' eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto, all'Ufficio Istruzione da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale

Art. 6 MOROSITA'

6.1 Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente l'Ufficio Istruzione sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

6.2 In caso di mancato adempimento, si procederà mediante riscossione coattiva con aggravio di interessi calcolati al tasso legale vigente, applicati a partire dal mese successivo alla scadenza.

Art. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

7.1 Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

7.2 Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

7.3 Gli alunni durante il trasporto sono tenuti a mantenere un comportamento educato e rispettoso delle regole. Devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

7.4 Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

7.5 L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

7.6 E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale o altro adulto delegato dal genitore o da chi esercita la patria potestà di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' Obbligatoria la presenza alla fermata almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

7.7 Nel caso in cui al momento previsto dalla discesa dello scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare o maggiorenne delegato di cui al punto 7.6 lo studente di età inferiore a 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista. L'autista avrà cura di portare il minore presso i locali del palazzo comunale, se aperti e con personale dell'Ente, in caso contrario presso gli uffici della Polizia Municipale, infine presso la Stazione dei Carabinieri.

Art. 8 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

8.1 Gli autisti degli scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

8.2 Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, gli autisti hanno, inoltre, il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

8.3 Essi non possono apportare di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Art. 9 RICHIAMI E CONTROLLI

9.1 L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'ufficio istruzione coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 13.

9.2 L'Ufficio Istruzione si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita, discesa, permanenza) nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possono creare problemi di sicurezza.

Art. 10 RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

10.1 I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

10.2 La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altro soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante il tragitto.

Art. 11 RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

11.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art precedente il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

11.2 Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 12 SANZIONI

12.1 Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune applicherà i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 9 e all'art. 10;

c) sospensione dell'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per se e per gli altri;

12.2 Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o che per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

Art. 13 UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE

13.1 Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri mezzi per il servizio di trasporto per uscite didattiche organizzate dalla scuola o dal comune.

13.2 L'Amministrazione Comunale ogni anno darà alla scuola le indicazioni di massima per la predisposizione da parte della scuola del piano annuale delle uscite didattiche.

13.3 Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gli scuolabus per attività ludico ricreative in periodi di chiusura della scuola durante le vacanze estive.

Art. 14 DATI PERSONALI SENSIBILI

14.1 L'Ufficio Istruzione e gli altri uffici interessati del Comune di Chianciano Terme utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

14.2 Ai genitori esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 15 RIFERIMENTI NORMATIVI

15.1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

15.2 Con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogata la precedente disciplina comunale in contrasto con lo stesso.

Art. 16 NORMA TRANSITORIA

Coloro che hanno presentato domanda di servizio di trasporto scolastico con i criteri in vigore precedentemente all'approvazione e all'attuazione del presente regolamento potranno, nel caso il servizio non corrisponda più alle loro esigenze, rinunciare allo stesso.